

COMUNE DI SCIDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



Comune di Scido

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

Allegato alla delibera di G.M. N.74 DEL 16.09.2010

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - ASSEGNAZIONE E USO DEI VEICOLI

Art. 3 - GUIDA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE

Art. 4 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Art. 5 - LIBRETTO DI VETTURA

Art. 6 - INTERVENTI IN CASO DI INCIDENTE

Art. 7 - NORME DI RINVIO

Arr. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso dei veicoli del Comune di Scido . Al fine del presente Regolamento si intende per "veicolo" ogni mezzo a motore per il trasporto di persone e/o cose, sia per gli usi umani che lavorativi, acquisito ad ogni titolo da questa Amministrazione.

Art. 2 ASSEGNAZIONE E USO DEI VEICOLI

Le auto e gli altri veicoli di proprietà dell'Ente sono gestiti dal Servizio Tecnico e sono utilizzati esclusivamente per le necessità di servizio. Per quanto concerne l'approvvigionamento di carburante e per tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione di tutti i veicoli, è altresì competente il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. L'uso degli automezzi da parte degli amministratori e del personale dipendente è consentito esclusivamente per ragioni di servizio. E' vietato ogni uso personale dei veicoli di servizio nonché il trasporto di terzi, salvo le eccezioni derivanti da particolari motivi, obblighi morali o di legge (soccorso a vittime di incidenti stradali o bisognosi di aiuto) di cui deve comunque essere data quanto prima notizia al responsabile dell'area.

ART. 3 GUIDA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE

I veicoli comunali sono condotti da personale del Comune, munito di idonea patente di guida. Gli stessi automezzi, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico, possono anche essere condotti da amministratori, funzionari e impiegati dell'Ente, ovvero da personale anche temporaneamente alle dipendenze dell'Ente o da personale assegnato all'Ente nell'ambito di progetti del servizio civile, volontarie nell'ambito di specifiche iniziative, purché provvisti di idonea patente di guida per adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia. Il Responsabile del Settore Tecnico utilizza per esigenze di servizio i medesimi veicoli, compilando il libretto di vettura di cui al successivo art. 5. I veicoli eventualmente assegnati in dotazione alla Polizia Municipale possono essere condotti esclusivamente dagli appartenenti al Corpo di Polizia municipale muniti di idonea patente di guida. Qualora il mezzo assegnato alla Polizia Municipale risulti l'unico ad essere disponibile , il Responsabile del servizio tecnico può autorizzarne l'uso per servizi diversi. Il personale addetto alla conduzione degli automezzi ha il dovere di: provvedere alla custodia dell'automezzo durante il servizio;

osservare rigorosamente le norme del Codice della Strada e dei regolamenti locali sulla circolazione stradale, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme.

ART. 4 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il conducente è personalmente responsabile dell'automezzo che conduce. Prima di dare inizio alla guida deve accertarsi che l'automezzo abbia la prescritta dotazione di carburante, lubrificante e/o refrigeranti e dopo aver compilato quanto previsto dal successivo articolo 5. Il conducente, oltre ad essere munito della patente di guida, è tenuto a: utilizzare l'auto esclusivamente per fini istituzionali, adoperando la massima cura e diligenza durante il tempo di assegnazione; compilare il libretto di vettura e segnalare tempestivamente, al termine della missione, qualsiasi guasto o disfunzione riscontrati; trasportare cose e oggetti esclusivamente attinenti alla missione da espletare; rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada e dei regolamenti locali, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;

presentare al Responsabile del Settore tecnico un dettagliato rapporto scritto in caso di furto o danneggiamento dell'automezzo.

ART. 5 LIBRETTO DI VETTURA

Ogni auto è dotata di un apposito libretto in cui dovrà essere indicato a cura dell'utilizzatore il luogo di destinazione e i motivi dell'utilizzo, l'itinerario e i chilometri percorsi, l'ora della partenza e l'ora del rientro; l'utilizzatore dovrà infine apporre la propria firma e dovrà segnalare le eventuali anomalie di funzionamento dell'auto avuta in consegna. Potrà inoltre segnalare le osservazioni che riterrà opportuno.

ART. 6 INTERVENTI IN CASO DI INCIDENTE

In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo di: compilare in modo dettagliato il foglio di constatazione amichevole di incidente, nel caso in cui non vi siano feriti o contestazioni; richiedere l'intervento della forza pubblica nel caso in cui vi siano feriti o contestazioni sulle modalità che hanno provocato l'incidente. Al termine della missione il conducente informa immediatamente il responsabile del Servizio tecnico e redige rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone o cose del comune o di terzi, delle responsabilità presunte, con l'indicazione degli estremi delle coperture assicurative dei terzi comunque coinvolti. Il rapporto viene fatto pervenire al Responsabile di Settore entro due giorni dall'incidente che, anche sulla base di altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicurative secondo le norme vigenti. In caso di danneggiamento del mezzo, e fatte salve le riparazioni di prima urgenza, non possono essere disposte riparazioni senza l'assenso della compagnia di assicurazione ovvero prima che siano trascorsi 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel R.D. 746/1926, per quanto compatibili con la realtà dell'Ente locale nonché al Codice della Strada e a tutta la normativa vigente in materia. Con separato atto del Responsabile del Servizio Tecnico sarà individuata la modulistica per la corretta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i veicoli di proprietà dell'Ente devono essere regolarmente assicurati secondo le norme vigenti, in modo che la copertura assicurativa riguardi anche il conducente e le persone trasportate per ragioni di servizio.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione. Copia del presente Regolamento dovrà essere custodita all'interno di ogni veicolo dell'Amministrazione comunale.